Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

Nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2023, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2021 del **Comune di Cappelle sul Tavo (PE),** ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "*Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti dell'8 luglio 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione n. 13/2023/INPR del 25 gennaio 2023, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1, come integrato dal decreto 6 febbraio 2023, n. 2 e dal decreto del 1° marzo 2023;

vista l'ordinanza del 6 novembre 2023, n. 43, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Giovanni GUIDA;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2021 del Comune di Cappelle di Tavo (di 4.002 abitanti), quest'ultimo acquisito in data 12 dicembre 2022, con protocollo n. 4721.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, l'adozione di misure correttive.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

DIRITTO

1. La Corte dei conti è «*il giudice naturale delle controversie nelle "materie" di contabilità pubblica, per le quali l'afferenza al suo ambito di cognizione si determina sulla base di due elementi: quello della natura pubblica dell'ente (Stato, Regioni, altri enti locali e amministrazione pubblica in genere, oggi individuabili in modo economico-funzionale, tramite i criteri forniti dal SEC 2010) e nell'elemento oggettivo che riguarda la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione (Corte Costituzionale sentt. n. 17/85; n. 189/84; n. 241/84; n. 102/77)*» (Corte conti SS.RR. in spec. comp. n. 32 del 2020).

Rientra nell'ambito della propria giurisdizione piena ed esclusiva nella materia di contabilità pubblica (artt. 100, 103 e 25 Cost.), l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, volto a verificare il rispetto degli equilibri, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192 del 2012, n. 184 del 2016, n. 228 del 2017 e n. 274 del 2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione regionale, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

1.2. L'odierno controllo - ponendosi in una prospettiva non più statica, ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, Corte cost. sent. n. 179 del 2007) – è volto a rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166/2022).

Coerentemente, la Sezione delle autonomie ha raccomandato alle Sezioni territoriali di "*avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione*", al fine di consentire di "*collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/ rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime*" (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR). Nella stessa ottica, più di recente, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto modo di ribadire che: "*le relazioni, i rapporti e l'attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine* (…) *le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziate*" ("Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2023", approvata con deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/22).

2. Con deliberazione n. 91/2021/PRSE questa Sezione ha analizzato i rendiconti dal 2015 al 2018 e il riaccertamento straordinario dei residui, mentre con deliberazione n. 216/2022/PRSE, i rendiconti 2019 e 2020.

2.1. In primo luogo, si evidenzia l'approvazione oltre i termini del rendiconto in esame rispetto al termine stabilito del 30 aprile 2023 (atto consiliare n. 7 dell'11 maggio 2022).

3. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la verifica dell'equilibrio di bilancio, la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento, la gestione di cassa e gli organismi partecipati del Comune.

Equilibrio di bilancio

4. Un elemento fondamentale per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del TUEL, devono caratterizzare la gestione annuale. Il permanere di un equilibrio stabile consente, infatti, all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento (cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166 del 2022).

In particolare, deve essere assicurato il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di

competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del Tuel). Il d.lgs. n. 118 del 2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Con riferimento ai rendiconti in esame, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo e che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

La situazione degli equilibri dell'esercizio 2021 è riportata nella seguente tabella.

Tabella n. 1 – Equilibrio complessivo.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	**364.652,05**	**35.845,35**	**400.497,40**
Risorse accantonate stanziate nel bilancio d'esercizio	61.276,52	-	61.276,52
Risorse vincolate nel bilancio	11.447,25	-	11.447,25
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	**291.928,28**	**35.845,35**	**327.773,63**
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	18.500,00	-	18.500,00
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	**273.428,28**	**35.845,35**	**309.273,63**

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati estrapolati da BDAP e dalla relazione al rendiconto.

L'Ente consegue un equilibrio corrente positivo in tutti e tre i valori O1, O2, ed O3.

La gestione di parte capitale genera un saldo positivo di euro 35.845,35 in tutti e tre i valori Z1, Z2 e Z3.

Si segnala, inoltre, che l'Ente ha utilizzato avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti per euro 31.431,00: in base alle informazioni presenti nella relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2021, tali somme derivano dall'utilizzo dell'avanzo vincolato nel 2020 (fondi Covid) per somme attribuite e non utilizzate.

L'applicazione di avanzo rispetta, comunque, il limite imposto dalla legge n. 145 del 2018 (art. 1, commi 897 e 898).

L'Ente ottiene un equilibrio complessivo positivo pari ad euro 309.273,63, aspetto da monitorare con attenzione tenuto conto della necessità di garantire una corretta gestione di quest'ultimo saldo, al fine di evitare squilibri nella normale gestione ordinaria.

Risultato di amministrazione

5. Il risultato di amministrazione – "*parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci*" (Corte cost., sent. n. 247 del 2017), dovendo la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, trovare nello stesso un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274 del 2017) - è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale (art. 186 Tuel).

L'importo finale è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione (art. 187 Tuel).

Il risultato contabile di amministrazione, dunque, costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente ed è riportato nelle sue componenti nella tabella che segue.

Tabella n. 2 – Risultato e avanzo di amministrazione

	2021
Risultato di amministrazione	**758.658,36**
Fondo crediti di dubbia esigibilità	674.301,98
Fondo anticipazioni liquidità	-

Fondo perdite società partecipate	-
Fondo contenzioso	41.980,00
Altri accantonamenti	8.282,39
Totale parte accantonata	**724.564,37**
Vincoli da leggi e dai principi contabili	
Vincoli da trasferimenti	11.447,25
Vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Totale parte vincolata	**11.447,25**
Parte destinata agli investimenti	6.389,70
Avanzo di amministrazione	**16.257,04**

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati da BDAP.

In primo luogo, si evidenzia che il risultato di amministrazione 2021 è composto da una mole di residui attivi superiore ai residui passivi (rispettivamente euro 2.840.039,09 ed euro 1.132.949,45).

Il fondo pluriennale vincolato 2021 è pari ad euro 1.057.007,86 di cui euro 1.010.247,06 di parte capitale ed euro 46.760,80 di parte corrente. In merito a quest'ultimo, l'Organo di revisione nel questionario al rendiconto, ha specificato che è stato attivato integralmente per somme relative al cd. "Fondone" Covid-19, di cui al d.m. 28 ottobre 2021.

5.1 Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche – BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo 2021, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 "*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*", ha accantonato a FCDE (euro 655.255,34) una somma pari al 51,51 per cento dei residui mantenuti (euro 1.271.988,49 di cui euro 487.580,33 relativi alla competenza e 784.408,16 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 "*Imposte tasse e proventi assimilati*";
- con riferimento al Titolo 3 "*Entrate extratributarie*", ha accantonato a FCDE (euro 19.046,64) una somma pari al 20,14 per cento dei residui mantenuti (euro 94.554,23 di cui 56.162,09 relativi alla competenza e 38.392,14 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico, è stata presa in considerazione la Tipologia 100 "*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*" (accantonato: euro 17.266,42 su un totale residui di euro 24.025,28 di cui 9.988,95 relativi agli esercizi precedenti al 2021) e la Tipologia 500 "*Rimborsi e altre entrate correnti*" (accantonato euro 1.780,22 su un totale residui di euro 70.528,95 di cui 28.403,19 relativi agli esercizi precedenti al 2021).

Come è noto, il fondo crediti di dubbia esigibilità, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale, dunque, farne un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo.

Il FCDE accantonato nel 2021 rappresenta il 24 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre; se si considerano solo i residui allocati nei Titoli 1 e 3 tale valore sale al 49 per cento.

Si precisa, inoltre, che l'Ente nel calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità si è avvalso della facoltà di cui all'art.107-bis, d.l. n.18 del 2020.

5.2. Circa il fondo di garanzia debiti commerciali, l'Ente, in base a quanto certificato anche dall'Organo di revisione non si è trovato nelle condizioni previste dall'art. 1, commi 859 e ss., della legge n. 145 del 2018 (cfr. domanda 6.4 – sezione II del questionario al rendiconto 2021).

Si raccomanda, in chiave prospettica, di monitorare il verificarsi delle condizioni previste dalla normativa ai fini della costituzione dell'accantonamento al fondo di garanzia per i debiti commerciali.

5.3. È, invece, presente nel risultato di amministrazione un accantonamento per fondo rischi da contenzioso di euro 41.980,00.

Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente esistente al 31/12 le passività potenziali sono state quantificate costituendo i seguenti accantonamenti: *"Euro 21.980,00 già accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12 dell'esercizio precedente; Euro 1.500,00 già accantonati sugli stanziamenti di competenza del bilancio dell'esercizio in corso; Euro 18.500,00 già accantonati negli esercizi successivi cui il bilancio in corso si riferisce."*

Gestione dei residui

6. In merito ai residui attivi e passivi, si riporta nella tabella successiva il loro ammontare complessivo, la capacità di smaltimento e la percentuale di formazione.

Tabella 3 – Residui attivi e passivi 2020

	Residui attivi	Residui passivi
Residui iniziali	2.568.348,07	1.300.215,31
Residui finali	2.840.039,09	1.132.949,45
% Riscossioni /Pagamenti	18	74
% Formazione dei residui	22	17

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP

L'ammontare complessivo dei residui attivi mostra un andamento crescente a differenza dei passivi che, invece, decrescono.

I residui attivi prodotti dalla competenza 2021, pari ad euro 1.139.563,55, presentano una quota di formazione del 22 per cento (incidenza dei residui 2021 sugli accertamenti di competenza, in aumento rispetto al precedente esercizio che presentava una quota pari al 10 per cento), mentre i residui passivi prodotti dalla competenza, pari ad euro 878.432,71, mostrano una quota di formazione pari al 19 per cento (incidenza dei residui 2021 sugli impegni di competenza, in riduzione rispetto al precedente esercizio che presentava una quota pari al 25 per cento). In relazione alla capacità di smaltimento dei residui attivi relativi agli esercizi precedenti si registra una quota pari al 18 per cento (in aumento di un punto percentuale rispetto al precedente esercizio), mentre i passivi mostrano una misura di smaltimento pari al 74 per cento (in aumento rispetto al 2020 la cui quota era pari al 69 per cento).

Alla luce di tali valori non può che ribadirsi (cfr. delib. n. 216/2022/PRSP di questa Sezione) una forte criticità nella capacità di smaltimento dei residui relativi agli esercizi precedenti, soprattutto in relazione ai residui attivi.

In riferimento alla gestione dei crediti pregressi si rileva una bassa percentuale di riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio per IMU/ TASI (pari al 14,33 per cento) e per TARSU/TIA/TARI/TARES (pari al 7,94 per cento). Al riguardo si raccomanda di aumentare le azioni volte alla riscossione dei crediti pregressi, verificandone, altresì, l'esigibilità.

Le modalità di riscossione delle principali entrate proprie dell'Ente con riferimento all'esercizio 2021 sono rappresentate nella seguente tabella.

Tabella n. 4 – Modalità di riscossione delle principali entrate proprie

Modalità di riscossione	Volontaria	Coattiva
IMU/TASI	***Gestione diretta con servizi di supporto***	*Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art. 52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)*
TARSU/TIA/TARI/TARES	***Gestione diretta con servizi di supporto***	*Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art. 52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)*
Sanzioni per violazioni codice della strada	***Gestione diretta***	*Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art. 52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)*
Fitti attivi e canoni patrimoniali	***Gestione diretta***	*Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art. 52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)*
Proventi acquedotto	***Non ricorre la fattispecie***	*Non ricorre la fattispecie*
Proventi canoni depurazione	***Non ricorre la fattispecie***	*Non ricorre la fattispecie*

Fonte: Questionario al rendiconto 2021

L'Organo di revisione ha specificato che l'Ente non ha provveduto, secondo le modalità definite dal d.m. 14 luglio 2021, al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 4, comma 4, del d.l. 22 marzo 2021, n. 41 (convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69) in tema di annullamento automatico dei debiti tributari, d'importo residuo fino ad euro 5.000, risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, poiché: *"non esistono in bilancio residui attivi a tale titolo"*.

Tenuto conto delle basse percentuali di riscossione e di pagamento in conto residui si raccomanda all'Ente di compiere una puntuale valutazione sulla validità della permanenza dei requisiti di conservazione in contabilità dei residui.

Gestione di cassa

7. In riferimento alla gestione della liquidità il Comune presenta le seguenti risultanze:

Tabella 5 - Gestione della liquidità 2019 – 2021

	2019	2020	2021
Fondo cassa complessivo al 31.12	0,00	356.498,49	108.576,58
di cui cassa vincolata (1)	n.q.	10.320,00	-

Fonte: Relazioni dell'Organo di revisione 2019 -2021

Con riferimento alla cassa vincolata, soltanto con riscontro istruttorio, acquisito per le vie brevi il 30 ottobre 2023, il responsabile del servizio finanziario ha comunicato che: *"la cassa vincolata al 31 dicembre 2021 del Comune di Cappelle sul Tavo era di euro 17.836,95 di cui:*

- Euro 11.447,25 Vincoli derivanti da trasferimenti: FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART 1 C 791 L 178 DEL 2020);

- Euro 6.389,70 Parte destinata agli investimenti (Proventi permessi a costruire accertati nel 2022 ma non impegnati)."

Come è noto, in merito alla gestione delle risorse vincolate e nella prospettiva di una equilibrata gestione finanziaria degli enti, è necessario distinguere tra le entrate vincolate a destinazione specifica derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti di cui all'art. 180, c. 3, lett. d), d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., le entrate straordinarie non ricorrenti vincolate ai sensi dell'art. 187, c. 3 ter, lett. d), del d.lgs. citato e le entrate a cui è stato attribuito un vincolo di destinazione generica. Infatti, ai sensi dell'art. 195 del d.lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i. solo per le entrate vincolate a destinazione specifica opera la disciplina ivi prevista per quanto riguarda la loro utilizzabilità in termini di cassa e il loro reintegro; ne consegue l'obbligo di dotarsi di un corretto sistema contabile delle rilevazioni di cui sopra e di garantire un flusso informativo continuo tra l'ente e il proprio tesoriere. Si raccomanda, pertanto, in chiave prospettica di procedere alla quantificazione degli incassi vincolati nel rigoroso rispetto delle disposizioni richiamate, procedendo, altresì, alla sua quantificazione attraverso atti ufficiali.

7.1 L'Ente non ha fatto ricorso all'istituto dell'anticipazione di liquidità di cui al d. l. 35 del 2013 e s.m.i. mentre ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria una prima volta nell'esercizio 2019 (senza peraltro restituire entro il 31 dicembre l'importo dell'anticipazione riscossa nel corso dell'esercizio, determinando la formazione di un residuo passivo di euro 135.931,21) ed una seconda volta nell'esercizio 2020, durante il quale l'Ente ha provveduto sia ad estinguere il residuo passivo dell'esercizio 2019, sia a rimborsare entro il 31 dicembre l'importo dell'anticipazione riscossa nel corso dell'anno, pari ad euro 1.313.321.

Tabella 6 – Anticipazioni di tesoreria 2019 – 2021

Anno	Residuo anticipazione all' 1.1	Importo restituito a residuo	Anticipazione dell'esercizio	Importo restituito a competenza	Residuo al 31.12
2019	0,00	0,00	536.152,09	400.220,88	135.931,21
2020	135.931,21	135.931,21	1.313.321	1.313.321	0,00
2021	-	-	1.517.316,02	1.517.316,02	0,00

Fonte: BDAP

I dati SIOPE confermano anche per l'esercizio 2021 (euro 1.517.316,02) e per l'esercizio 2022 (incassi e pagamenti pari ad euro 984.688,30) il ricorso, in maniera sistematica, a tale istituto mentre per l'esercizio 2023 (dati al primo semestre 2023), l'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

7.2. Nella sezione Amministrazione trasparente – pagamenti dell'Amministrazione, è stato pubblicato l'indice di tempestività che risulta pari a 23 giorni.

7.3 Nella relazione al rendiconto 2021 l'Organo di revisione ha specificato che l'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 867, della legge n. 145 del 2018, entro il 31 gennaio ha comunicato, mediante la piattaforma elettronica, l'ammontare complessivo dello *stock* dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente (31 dicembre 2021) pari ad euro 383.518,64.

Organismi partecipati

8. Si osserva che l'Ente ha adottato la delibera di Consiglio comunale n. 36 del 15 dicembre 2022 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2021, ex art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Le partecipazioni detenute dall'Ente al 31 dicembre 2021 sono le seguenti:

Tabella n. 7 – Partecipazioni dirette

Partecipata	Quota di partecipazione
ACA s.p.a. *in house providing*	1,45%
Ambiente s.p.a.	0,346%
Terre Pescaresi s.c.a.r.l.	0,90

Fonte: Deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 15 dicembre 2022.

Tabella n. 8 – Partecipazioni indirette

Partecipata	Quota di partecipazione	Nota
Risorse idriche s.r.l.	1,45%	detenuta tramite ACA s.p.a.
Hydrowatt s.p.a.	0,58%	detenuta tramite ACA s.p.a
Ecologia s.r.l.	0,90 %	detenuta tramite Ambiente s.p.a

Fonte: Deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 15 dicembre 2022.

L'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2021, in merito ai prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, di cui all'articolo 11, comma 6, lett. j, del decreto legislativo n. 118 del 2011, ha comunicato che gli

stessi hanno avuto ad oggetto la totalità delle partecipazioni e che la nota informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, così come rimarcato e richiesto dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG.

Non risultano, altresì, presenti casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

Debiti fuori bilancio

8. Dalla relazione al rendiconto si prende atto che l'Ente non ha registrato debiti fuori bilancio nell'anno 2021.

Ulteriori profili di esame

9. Dall'analisi congiunta del questionario e della relazione dell'Organo di revisione emerge, altresì, quanto segue.

9.1. L'Ente ha provveduto alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2021 ai sensi dell'articolo 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011.

9.2. I dati relativi ai parametri deficitari, estrapolati da BDAP, mostrano che l'Ente ha rispettato per tutti i limiti stabiliti dalla legge.

Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio

10. Considerato che, come messo in evidenza anche dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei per il monitoraggio dell'andamento della gestione finanziaria attuale (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l'eventuale adozione di provvedimenti recanti misure correttive non può prescindere dall'analisi dell'"*attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale*" (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno verificare la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili, alla data del 31 dicembre 2022, nonché l'eventuale ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 12 ottobre 2023, relativa ai dati al 31 dicembre 2022, emerge che:

- l'Ente, come già evidenziato, ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2022 per un valore complessivo pari ad euro 984.688,30;
- gli incassi aumentano da euro 4.470.358,90 del 2021 ad euro 4.908.420,2 del 2022; incremento dovuto, in particolare, al codice Siope 4.02.01.01.001 "*Contributi agli investimenti da Ministeri*" che passa da zero ad euro 553.622,60;

- i pagamenti passano da euro 4.718.280,81 del 2021 ad euro 4.689.191,63 del 2022; il decremento è riconducibile, in particolare, al codice Siope 5.01.01.01.001 *"Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"* che passa da euro 1.517.316,02 ad euro 984.688,30;
- dall'analisi del prospetto "disponibilità liquide" al 31 dicembre 2022 a seguito dell'incasso di reversali per euro 4.908.420,20 e al pagamento di mandati per euro 4.689.191,63, il fondo cassa risulta pari ad euro 327.805,15 in aumento rispetto al valore al 1° gennaio 2022 (108.576,58);
- sempre dall'analisi del medesimo prospetto il fondo di cassa al 30 giugno 2023, a seguito dell'incasso di reversali per euro 1.369.769,21 e al pagamento di mandati per euro 1.627.288,73, risulta pari ad euro 70.285,63.

Si rileva, infine, nella situazione al 31 dicembre 2022, la presenza di *"versam. c/o contab. spec. non contabilizzati dal tesoriere a tutto il mese"* per euro 2.385,56. Si raccomanda di prestare attenzione a tale partita al fine di trasferire le somme sul conto di tesoreria per la successiva contabilizzazione.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al potenziamento delle fasi di riscossioni, in particolare di quella coattiva, verificando l'esigibilità dei crediti pregressi;
- a porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione dei fondi, al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a garanzia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sull'attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Cappelle sul Tavo (PE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2023.

Il Relatore	Il Presidente
Giovanni GUIDA	Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 13 novembre 2023

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO

CARLA LOMARCO CORTE DEI CONTI 13.11.2023 10:54:42 GMT+01:00